



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

/U-MC/17

Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
Pesaro e Urbino

E p.c.

Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Ufficio II – Ordini professionali  
[prot.dag@giustiziacert.it](mailto:prot.dag@giustiziacert.it)

Oggetto: Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" – bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 – iperammortamento - perizia tecnica giurata rilasciata da un Ingegnere o da un Perito Industriale – competenze professionali – richiesta parere - prot. CNI n. 6976

Viene richiesto, a seguito della istanza di un professionista, laureato In Ingegneria Edile-Architettura ed iscritto nel settore a) civile e ambientale della sezione A dell'albo, di precisare quali siano le competenze professionali per le perizie tecniche giurate previste dalla legge di Bilancio 2017 nella parte dedicata all'iperammortamento e alla valutazione dei beni di trasformazione tecnologica "aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.00 euro", laddove si fa genericamente riferimento alla figura dell'Ingegnere.

Sulla questione si osserva quanto segue.

L'art.1, comma 9, della legge 11/12/2016 n.232 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019") e ss. mm. stabilisce che, "al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0", per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A della legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.

Il successivo comma 11 dell'art.1 legge cit. dispone che, per la fruizione dei benefici suindicati, per gli investimenti superiori a 500.000 euro per singolo

bene, è necessaria una perizia tecnica giurata **“rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei relativi albi professionali** ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato”. La perizia o l’attestato di conformità devono attestare che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B della legge n.232/2016 ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (in allegato).

La lettera della legge, dunque, non contiene riferimenti ad una particolare specializzazione, limitandosi a richiamare la figura professionale dell’“Ingegnere”, unitamente a quella del “Perito industriale”.

L’**Allegato A**, richiamato dalle disposizioni anzidette, contiene un elenco dei beni strumentali oggetto del beneficio, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, quali ad es.: *“macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia... elettroerosione, processi elettrochimici”*; *“macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”*; *“macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale”*; *“magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”*, ecc. E ancora : *“sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione di materiali... in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale”* ; *“sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine... e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud”*; *“Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica ‘4.0’ ”*, ecc. (v. allegati).

Tale normativa va letta in necessario coordinamento con il DPR 5 giugno 2001 n.328, per la parte dedicata alle competenze professionali dell’Ingegnere.

In primo luogo, occorre ribadire che l’unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sulle competenze professionali e sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia (che legge p.c.), unitamente al Ministero dell’Università, cui è dovuta la stesura dell’atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante, in termini generali e fatta salva la necessaria verifica delle circostanze e delle caratteristiche del caso concreto.

Ebbene, in base al disposto dell’art.46, comma 1, lettera b), e dell’art.46, comma 1, lettera c), DPR 328/2001, ad avviso del Consiglio Nazionale, la competenza per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” in via generale fa parte delle attribuzioni degli iscritti alla sezione A, settore b) industriale e settore c) dell’informazione, dell’albo degli Ingegneri (la competenza sarà anche degli iscritti ai medesimi settori della sezione B, con esclusione delle attività che

implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o strumentali nella progettazione, fatte salve le attività in concorso e collaborazione con gli Ingegneri della sezione A dell'albo).

Questo perché – nel primo caso – la normativa richiama espressamente “la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo... di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici...” e – nel secondo caso – “la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo... di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni”.

Diversamente, per gli iscritti al settore a) civile e ambientale, la legge professionale ammette la possibilità di intervento nella materia degli impianti secondo quanto previsto nel precedente **parere CNI 19/09/2008**, che ad ogni buon conto si trasmette in allegato. (Restano ovviamente ferme le competenze professionali dei laureati secondo il vecchio ordinamento, iscritti ai 3 settori della sezione A dell'albo).

In questi termini è il parere richiesto, in base ai dati a disposizione, ferme restando le autonome determinazioni dell'Ordine provinciale sulla istanza dell'iscritto.

La presente nota viene comunque trasmessa, per opportuna informazione, anche al Ministero Vigilante, qualora abbia delle osservazioni da esprimere riguardo il tema sollevato dalla richiesta dell'Ordine di Pesaro e Urbino.

\*\*\*

Si rammenta, inoltre, sul versante disciplinare, la previsione di cui all'art.4.1 del vigente Codice deontologico degli Ingegneri italiani: *“L’Ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l’adempimento degli impegni assunti”*.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI :

- 1) Art.1, comma 9, legge 11/12/2016 n.232 ;
- 2) Art.1, comma 11, legge 11/12/2016 n.232 ;
- 3) Allegato A della legge n.232/2016 ;
- 4) Parere CNI del 19/09/2008.

MC0510PS

L. 11-12-2016 n. 232

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.

### **Art. 1 - Comma 9**

9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. <sup>(2)</sup>

---

(2) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. a) e b)*, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

---

L. 11-12-2016 n. 232

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.

## **Art. 1 - Comma 11**

11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. <sup>(3)</sup>

---

(3) Comma così modificato dall' *art. 7-novies, comma 1, lett. a), D.L. 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18*.

---

L. 11-12-2016 n. 232

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.

**Allegato A <sup>(136)</sup>**  
**(Articolo 1, comma 9)**

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

macchine utensili per asportazione,

macchine utensili operanti con *laser* e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, *waterjet*, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,

macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,

macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,

macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,

macchine per il confezionamento e l'imballaggio,

macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),

*robot*, *robot* collaborativi e sistemi multi-*robot*,

macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,

macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,

macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici),

magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

controllo per mezzo di CNC (*Computer Numerical Control*) e/o PLC (*Programmable Logic Controller*),

interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o *part program*,

integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,

interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,

rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,

monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni *set* di sensori e adattività alle derive di processo,

caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello 'Industria 4.0' i seguenti:

dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel *revamping* dei sistemi di produzione esistenti.

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,

altri sistemi di monitoraggio *in process* per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,

sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni *report* di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,

dispositivi intelligenti per il *test* delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,

sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - *Radio Frequency Identification*),

sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*,

strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,

componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),

sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore,

dispositivi *wearable*, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e *virtual reality*,

interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

---

(136) Allegato così modificato dall' *art. 7-novies, comma 1, lett. b), c) e d)*, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18.

---

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**Via XX Settembre, 5  
00187 Romae-mail: [segreteria@cni-online.it](mailto:segreteria@cni-online.it)**Servizio Banca Dati**[bancadati@cni-online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)**ARCHIVIO  
DOCUMENTI VARI**

DV10452

**DOCUMENTO** 19/09/2008 PARERE, CNI**FONTE** CNI**TIPO  
DOCUMENTO** PARERE**NUMERO****DATA** 19/09/2008**RIFERIMENTO** PROT. CNI N. 1391**NOTE****ALLEGATI****TITOLO** **COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI CIVILI AMBIENTALI  
E DEGLI INGEGNERI INDUSTRIALI – IMPIANTI E CERTIFICAZIONE  
ENERGETICA****TESTO** Viene richiesto parere sulla corretta interpretazione dell'art. 46, comma 1, lett. a) e b) del DPR 328/2001 e quindi sulle competenze professionali degli ingegneri civili e ambientali e degli ingegneri industriali in materia di impianti e di certificazione energetica.

Sulle anzidette questioni è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Per quanto concerne il primo quesito, è opinione del Consiglio Nazionale che laddove l'art. 46, comma 1, lett. a), DPR 328 parla di "....sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio", significa che l'ingegnere civile e ambientale ha competenza per i sistemi e gli impianti nelle costruzioni civili, nonché per i sistemi e gli impianti per l'ambiente e il territorio, ovvero che gli competono le attività professionali relative a tutta l'impiantistica interna agli edifici e alle costruzioni civili in genere, ed inoltre quelle relative a tutta l'impiantistica di infrastrutturazione dell'ambiente e del territorio.

Mentre, l'art. 46, comma 1, lett. b), DPR 328/2001, laddove parla di "..... impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia" a parere del Consiglio Nazionale stabilisce che l'ingegnere industriale ha competenza esclusiva per gli impianti per la produzione e la trasformazione dell'energia e

competenza concorrente con l'ingegnere civile e ambientale per le reti di distribuzione dell'energia.

Ovviamente, invece, i laureati secondo il vecchio ordinamento, iscritti in tutti e tre i settori, non hanno limitazioni di competenza.

Non sembra quindi corretta la conclusione dell'Ordine provinciale sul punto.

Venendo al quesito sui tecnici abilitati alla certificazione energetica, la materia è in piena evoluzione.

L'art. 1, comma 6, del DM 19 febbraio 2007, come modificato dall'art. 1 del DM 26 ottobre 2007, qualifica come tecnico abilitato il soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici Ordini e Collegi professionali.

E' palese quindi il rimando alla disciplina sul punto delle singole professioni, al fine di individuare quali sono i professionisti abilitati.

Così come è evidente che la genericità della previsione complica il lavoro dell'interprete, chiamato a dare sostanza ad una indicazione operata con la tecnica del rinvio, solo apparentemente precisa.

Ma la materia è stata anche fatta oggetto di un recentissimo intervento.

Il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 115 ("Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"), pubblicato nella G.U., s.g., n. 154 del 3 luglio 2008, ha un Allegato III intitolato: METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L'ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.

Si riporta il punto 2.2 ("Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici") dell'Allegato III citato:

"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni".

La nuova disposizione è quindi più ampia e più dettagliata rispetto all'art. 1, comma 6, DM 19/2/2007 e contiene delle innovazioni di non poco conto.

Particolarmente interessante, ad es., è la parte che dispone che ove il tecnico individuato non sia in tutto o in parte competente, egli possa e debba collaborare con altro tecnico abilitato, in maniera tale che la sua incompetenza sia superata e che il gruppo così costituito sia dotato della professionalità

richiesta per legge.

Oltre alla conferma che il tecnico abilitato opera soltanto all'interno delle proprie competenze, però, il periodo finale del punto 2 del paragrafo 2 dell'Allegato in esame, nel permettere a Regioni e Province autonome – ai soli fini della certificazione energetica – di individuare come tecnici abilitati anche soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, previa frequenza e superamento di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, sembra allargare le maglie dei soggetti abilitati, dando la stura all'ingresso generalizzato dei diplomati nelle discipline tecniche e scientifiche.

Anche l'individuazione non omogenea ed uniforme, ma differenziata regione per regione sembra, in linea di principio, censurabile.

I contenuti della recentissima normativa andranno quindi attentamente esaminati e studiati nelle loro implicazioni.

Alla luce di quanto sopra, considerata la disciplina contenuta nel DPR 328 e il percorso universitario sostenuto, data l'obiettivo estensione operata dal d. lgs 115/2008 sul punto, il Consiglio Nazionale è dell'avviso che in generale anche l'ingegnere industriale sia abilitato alla certificazione energetica degli edifici.

Eventuali limitazioni andranno rinvenute in base alle caratteristiche del caso concreto, che qui ovviamente non è possibile analizzare.

Si rammenta, comunque, che attualmente l'attestato di certificazione energetica di cui all'art. 6 d.lgs 19/8/2005 n. 192 non è operativo – se non per le singole Regioni che hanno legiferato in materia (ad es. Lombardia, Emilia Romagna) – ed è a tutti gli effetti sostituito da un "attestato di qualificazione energetica" (v. anche la recente circolare CNI 28/4/2008 n. 155).

Tutto quanto sopra deve intendersi nei limiti dei dati e della normativa, anche attuativa, disponibile, non escludendo sviluppi e approfondimenti futuri e fatte salve, come detto, eventuali diverse indicazioni che dovessero provenire dagli organi competenti.

Sul tema delle competenze professionali, infine, si ricorda la recente pubblicazione n. 103/2008 del Centro Studi CNI.

Allegato: punto 2 dell'ALLEGATO III al d.lgs. 30/5/2008 n. 115.

---

[bancadati@cni-online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)